



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 16 del 31/03/2021

Assessore Proponente: MAI DANIELE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE
COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI**

L'anno duemilaventuno e questo giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18:00 in Campo nell'Elba nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta ordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco con avvisi in data 25 marzo 2021. prot. N. 3842, con la presenza dei seguenti componenti:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
DANESI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Assente
PETROCCHI VALENTINA	VICE SINDACO	Presente
PIERULIVO CESARE	CONSIGLIERE	Presente
LENZI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
MARASCA ALESSIA	CONSIGLIERE	Presente
BATIGNANI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente(Skype)
LAMBARDI LORENZO	CONSIGLIERE	Assente
GALLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente(Skype)
MAZZEI MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente
VAI DANIELE	CONSIGLIERE	Assente

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Partecipa il SEGRETARIO del comune di Campo nell'Elba ROSSI ANTONELLA che redige il presente verbale ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTAUTI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 16 del 31/03/2021

Il Consigliere Galli si sofferma sul comma 6 dell'art. 8 concernente le modalità di rateizzazione degli importi pari o superiori a € 20.000,00.

Il Consigliere Marasca precisa che la polizza fideiussoria che deve essere presentata a garanzia dal contribuente è bancaria o assicurativa.

Il Consigliere Galli preannuncia il proprio voto di astensione in quanto è mancato il tempo necessario per approfondire la materia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata la L. 27.12.2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020) che all'art. 1 commi *da 784 a 815* introduce una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali.

In sintesi, questi commi:

- intervengono sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo rimosse appartenenti agli enti locali affluiscono direttamente alla tesoreria dell'ente ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o che vengano effettuati mediante il sistema di versamenti unitari o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori;
- disciplinano in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
- introducono anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;
- novellano la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
- disciplinano puntualmente, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, la dilazione del pagamento delle somme dovute;
- istituiscono una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
- prevedono la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo.

Considerato:

- che l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le entrate comunali, sia di natura tributaria che patrimoniale, e le relative forme di gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, salvo il rispetto dell'art. 23 della Costituzione, per quanto concerne la indicazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei tributi.

- che in base alla suddetta disposizione i comuni, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, possono anche affidare la riscossione a soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del medesimo decreto legislativo oppure, in alternativa, incaricare della riscossione l'Agenzia delle Entrate Riscossione in virtù dell'art. 1 del D.L. 22/10/2016 n.193.

Richiamato il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali in ultimo modificato con Deliberazione di C.C. n.5 del 19/08/15.

Preso atto che il suddetto regolamento deve essere adeguato ed integrato alle disposizioni della L. 160/2019 sopra richiamate e che è possibile disciplinare le forme di riscossione in base a quanto delineato dall'art. 52 già citato;

Dato atto che il nuovo Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali contiene le modificazioni ed integrazioni per l'adeguamento e l'introduzione delle suddette disposizioni normative ed è riportato nell'allegato A) al presente provvedimento all'uopo predisposto;

Considerato che in base a quanto disposto:

- dall'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo..."*;

- dall'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Preso atto che:

- il Comune di Campo nell'Elba non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 ma che lo stesso è in fase di approvazione essendo inserito al punto 12 dell'ordine del giorno;
- che il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021, ha differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;

Dato atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 01/01/2021.

Visto l'articolo 42 del D. Lgs. 267/2000, che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua l'ordinamento e la disciplina dei tributi comunali;

Richiamato l'art. 52 commi 1 e 2 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in generale;

Ravvisata pertanto la propria competenza in tutte le scelte attinenti la regolamentazione del tributo e la determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta;

Richiamato il D.L. 30.04.2019 n. 34 che disciplina l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e le modalità di versamento da parte dei contribuenti;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare per i Regolamenti nella seduta del 26/03/2021;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l' allegato parere favorevole del Revisore dei Conti dell'Ente, di cui all'art.239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 conv. con L. 213/2012;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Galli) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. per i motivi esposti in premessa, di approvare lo schema di "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).

2. di dare atto che il "Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali" approvato con il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e che le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3. di dare atto che il presente provvedimento, è coerente con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2021 - 2023 in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

4. di dare atto che il presente provvedimento verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011 come integrato e modificato dal D.L. 34/2019;

5. Di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato: n. 8 voti favorevoli e n. 1 contrario (Galli) espressi nelle forme di legge il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 3 del 31.03.2021

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA